

4

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE CASE  
PER LAVORATORI (GESCAL) NEL COMUNE DI BRINDISI-QUAR-  
TIERE S. ELIA - (Programma d'intervento n.1312-Lotto  
A/1.=====

-Importo al netto di ribasso.....g. 505.346.591

-Impresa Luigi Sardella & Figli-s.r.l. - FASANO.-

-Repertorio n. 5575

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosettantadue, addì *nove*  
del mese *Ottobre* in Brindisi e nella Sede dell'Istitu-  
to Autonomo per le case Popolari della Provincia di  
Brindisi- Via G.B.Casimiro n.27.-

Innanzi a me, Dott.Ing.Antonio Longo Direttore  
Generale f.f. dell'Istituto, ~~xxxx~~ predetto, autorizza-  
to con ordinanza n.17/72 in data 7.9.72 del Presiden-  
te del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto,  
alla stipula dei contratti relativi alla costruzioni  
nell'interesse dell'Istituto stesso, ai sensi degli  
art.151 e 153 del T.U.approvato con R.D.28/11/33 n.  
1165, richiamati in vigore dall'art.8 della Legge  
2/7/149 n.408, si sono personalmente costituiti:

Registrato a Brindisi li 16 OTT. 1972

al N. 2149 Mod. IVol.

Es. lire

IL DIRETTORE D. 2° CL.

*Il Carniere*  
*It. P.leggibile*



FUNZIONARIO ROGANTE

*Ing. Antonio Longo*

*Luigi Sardella*

1)° Il Dott. Raffaele FISCHETTO nato il 7/9/1922 a Brindisi ivi domiciliato, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, in nome e per conto del quale dichiara di agire;

2°) - Il Sig. SARDELLA Francesco, nato a Fasano il 24/2/1939, ivi domiciliato alla via Mignozzi n°14 quale Amministratore Unico della Società a responsabilità limitata Luigi SARDELLA & FIGLI con sede in Fasano alla via Madonna della Stella n.2 in nome e per conto della quale dichiara di agire, giusto mandato conferitogli dal Consiglio di Amministrazione dell'innanzi citata Società a S.R.L. con verbale del 1 agosto 1972, che al presente atto si allega in copia notarile sotto la lettera A.---

Le suddette parti, della cui identità personale io Direttore Generale - Funzionario rogante - sono certo, rinunciano col mio consenso all'assistenza dei testimoni-

SI PREMETTE:

A)- CHE la GESCAL, con nota Prat.n.BR/1/Int.urg/G Prt.II/2/2 n.3827/70 del 3 Giugno 1970, ha comunicato che il Comitato Centrale con delibera n.1548 del 17 febbraio 1970, su indicazione del Comitato Provinciale, ha disposto di stanziare, per interven-

ti urgenti, la somma di milioni 3000 per la realizzazione nel Comune di Brindisi di alloggi da destinare alla generalità dei lavoratori (art.15/1 della Legge 14/2/1963 n.60); mentre il Consiglio di Amministrazione di detta gestione, nella seduta n.381 del 24/4/1970, in applicazione di quanto stabilito dall'art.23/4 della Legge 14/2/1963, n.60 e dell'art. 31/1 del Regolamento di attuazione, ha deliberato il conferimento dell'incarico di Stazione Appaltante, per le costruzioni in argomento e per l'importo di milioni 3000;

B) - CHE la Gescal, con la nota prot.II/2 n.15779/70 del 23/12/1970, ha comunicato di avere approvato il programma d'intervento n.1312 per costruzioni in Brindisi;

C) - CHE allestito il progetto, relativo alla costruzione di TRE palazzine, con 9 elementi di scale, composte di n.80 alloggi con n.504 vani in Brindisi, a cura di un gruppo di progettazione, questo veniva approvato dal Consiglio di Amministrazione integrato per la gestione speciale Gescal di questo Istituto con delibera n.319 del 21/1/1972 per un complesso complessivo di L. 586.271.580.- di cui L. 586.271.580.- a base d'asta; autorizzando altresì l'adempimento dei lavori mediante licitazione privata secondo le dispo-



IL FUNZIONARIO ROGANTE  
(Dott. Ing. Antonio Longo)

*[Handwritten signature]*



sizioni in vigore per gli appalti da eseguirsi per conto  
del Ministero dei LL.PP.;

D) - CHE disposta la licitazione privata per l'appalto della già citata costruzione e fissato l'esperimento al giorno 8/6/1972 ad ore undici, si inviava invito a partecipazione a n.85 Imprese e Cooperative edilizie, come da raccomandata in data 19 maggio 1972, n.4127, che viene allegata al presente contratto sotto la lettera B, stabilendosi al 7 giugno 1972 a ore dodici la scadenza del termine utile per la presentazione delle offerte; e

E) - CHE esprime la detta licitazione privata in data 8/6/1972, i lavori di cui innanzi vennero aggiudicati all'Impresa Luigi SARDELLA & Figli s.r.l. da Fasano col ribasso d'asta di lire 11,16% (lire Undici e centesimi 16 per cento), come da verbale autenticato, in data 8/6/1972, registrato a Brindisi il 26/6/1972 al n.5628 Mod.2 che viene allegato al presente contratto sotto la lettera C;

F) - CHE l'aggiudicazione stessa veniva fatta con l'accettazione di tutte le condizioni stabilite nel relativo Capitolato Speciale di Appalto, che resta allegato al presente atto sotto la lettera D e delle norme contenute nel nuovo Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero

dei LL.PP.;

G) - CHE l'Impresa Luigi SARDELLA & Figli s.r.l. da Fasano intende costituire la cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi derivanti dal Capitolato Speciale di Appalto e dagli altri relativi e correlativi, mediante fidejussione bancaria e giusta quanto disposto dall'ultimo comma dell'art.3 del nuovo Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero LL.PP., approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n.1063 ed offre un ulteriore ribasso di L. 0,20% (lire zero e centesimi 20 per cento).=

TUTTO CIO' PREMESSO:

Le costituite parti convengono quanto segue:

ART.1 - Tanto la narrativa che precede quanto gli atti in essa elencati comprese n.133 Tavole contenenti i grafici di progetto che restano allegati al presente atto sotto la lettera E/1 a E/133 tutti controfirmati dal sig. Francesco Sardella in nome e per conto dell'Impresa Luigi SARDELLA & Figli; da Fasano, s'intendono qui integralmente trascritti e formano parte integrante del presente contratto, nel quale, ove brevità lo richieda, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi sarà più brevemente chiamato "ISTITUTO" e l'Impresa SARDELLA & Figli s.r.l. da Fasano "IMPRESA".



ART. 2 - Il Dott. Raffaele FISCHETTO nella sua espres-  
sa qualità ed in nome e per conto dell'Istituto che  
rappresenta cede all'Impresa Luigi SARDELLA & Figli  
di Fasano la quale, a nome del proprio Rappresen-  
tante costituito Sig. Francesco Sardella, accetta  
l'appalto per l'esecuzione dei lavori di costruzio-  
ne delle case per lavoratori (GREGAL) nel Comune di  
Brindisi - Lotto A/1 - P.I.n. 1312 - giunto progetto  
redatto da un gruppo di progettazione ed approvato  
dal Consiglio di Amministrazione integrato per la  
gestione speciale GREGAL di questo Istituto con de-  
libera n. 319 del 21/1/1972 per l'importo complessi-  
vo di L. 586.271.589.- (Lire Cinquecentottantasei-  
milionidassentesettantunomilacinquecentottanta) di  
cui L. 570.111.226.- (Lire Cinquecentosettantamilio-  
nientoundicimiladuecentoventisei) a base d'asta  
che, per effetto del ribasso di L. 11,16% (Lire Un-  
dici e centesimi sedici per cento) e di quello ag-  
giunto di L. 0,20% (Lire zero e centesimi venti per  
cento) per fidejussione bancaria, in tutto L. 11,36%  
(Lire Undici e centesimi trentasei per cento) sui  
prezzi del progetto, si riducono a L. 505.346.591 =  
(Lire Cinquecentocinquemilioni trecentoquarantasei-  
lacinquecentonovantuno).-

ART. 3 - In virtù dell'art. 99, ultimo comma del Re-



golamento di Contabilità di Stato approvato con R. D. 23/5/1924 n.827 forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga alle stampe materialmente allegato, il Capitolato Generale a stampa per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei LL.PP. approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n.1063. =

Col presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convvenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata. =

ART.4 - Si conviene che tutti i pagamenti in dipendenza dell'appalto di cui al presente contratto saranno effettuati con versamento di acconti in base agli stati di avanzamento da compilarsi giusta quanto dispone l'art.11 del Capitolato Speciale di Appalto. =

Nessun interesse potrà essere richiesto all'Istituto per eventuali ritardi nei pagamenti effettuati, anche se i ritardi in parola dovessero eccedere i termini previsti dalla vigente legislazione in materia di lavori pubblici dovendosi ritenere per espressa

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI  
IL FUNZIONARIO ROGANTE  
(Dott. Ing. Antonio Longo)  
*[Firma]*

tuizione compreso detto onere nell'alca contrattua-  
le.-

ART.5 - A garanzia dell'esatto adempimento degli ob-  
blighi contrattuali l'Impresa Luigi SARBELLA & Figli  
da Fasano presta la cauzione di L. 25.267.330.=(Li-  
re Venticinquemilioniduecentosessantasettemilatre-  
centotrenta), mediante atto di fidejussione bancaria  
n.948 del 16/6/1972, fino alla concorrenza di Lire  
25.267.330 (Lire Venticinquemilioniduecentosessanta  
settemilatrecentotrenta), rilasciata dalla Banca  
First National City Bank - sede di Milano, che resta  
allegata al presente atto sotto la lettera F.-

Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine de-  
gli effetti del presente contratto.-

ART.6 - Per tutto quanto riguarda la designazione,  
forma e dimensione delle opere, qualità e provenien-  
za dei materiali, modo di esecuzione ed ordine da te-  
nere sull'andamento dei lavori, tempo utile per la  
ultimazione dei lavori e relativa penale, visita di  
collaudatori ed in genere tutto quanto riguarda la  
esecuzione delle opere oggetto del presente contrat-  
to e gli oneri, gli obblighi e responsabilità della  
l'appaltatore, si fa espresso richiamo a quanto di-  
sposto dall'allegato Capitolato Speciale e per quan-  
to Capitolato Speciale eventualmente non con-  
in detto



siderato, al Regolamento Generale sulla contabilità delle Stato ed al nuovo Capitolato Generale per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici. =

ART. 7 - L'Impresa dichiara di avere preso perfetta conoscenza di tutte le opere da eseguirsi, delle condizioni locali delle cave e dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi che rimangano fissi ed invariati, salva la facoltà dell'Amministrazione appaltante di procedere alla revisione dei prezzi a termini delle vigenti disposizioni di Legge sulla materia. =

ART. 8 - L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assunzione e di impiego della mano d'opera in genere e della categoria ex combattenti e reduci in particolare. =

ART. 9 - Resta espressamente convenuto fra le parti che le ritenute di garanzia per la perfetta esecuzione delle opere saranno effettuate nella misura stabilita dall'art. 48 del Regolamento 23/5/1924, n. 627

sulla contabilità delle Stato.

modificazione allo stesso apportata dall'art.1 della Legge 10/12/1953 n.935.-

ART. 10 - A norma dell'art.339 della Legge sui Lavori Pubblici 20/3/1865, n.2248, l'Impresa si obbliga a non cedere e subappaltare tutti o parte dei lavori oggetto del presente contratto senza esplicito preventivo consenso dell'Istituto, sotto la pena di rescissione e di risarcimento dei danni.-

ART. 11 - Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dell'Industria edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo nella località in cui si svolgono i lavori considerati.-

L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci.-

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana dalla scrittura e dimensione del

giuridica, economica e sindacale. =

ART. 12 - L'Impresa è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche se nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini la ipotesi del subappalto. =

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante. =

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre Imprese:

- a)- per la fornitura di materiali;
- b)- per la fornitura anche in opera di manufatti e d'impianti idrici, sanitari e simili che si conguano a mezzo ditte specializzate. =

ART. 13 - In caso di inottemperanza gli obblighi precisati nei precedenti articoli, accertati dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione appaltante adempie con un'unica nota all'Impresa o, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'indennità accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in corso se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero



alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra."

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti?="

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione appaltante, nè ha titoli a risarcimento di danni."

Art. 14 -- Per gli effetti del presente contratto l'Impresa aggiudicataria elegge il proprio domicilio speciale in Brindisi presso la Segreteria Generale del Commo."

Art. 15 -- Sono a carico dell'Appaltatore oltre alle spese relative alla licitazione ed al presente contratto, per diritti di Segreteria, scritturazione e registrazione di atti ed ogni altro inerente anche l'imposta generale sull'entrata-senza diritto di rivalere qualsiasi titolo corrisposta, nonché le imposte di consumo anche se stabilite o accresciute posteriormente alla stipulazione del presente contratto, e tutte le altre imposte e tasse sia ordina

rie che straordinarie vigenti e future, salvo le  
esenzioni e agevolazioni fiscali previste a favore  
degli Istituti Casa Popolari e dalle Leggi 14/2/1963  
n.66 e 11/10/1963, n.1471.-

Art. 14 - E' altresì a carico dell'Appaltatore seg-  
na diritto di rivalsa -- il contributo di 2.1,00‰  
(lire una per mille) dovuto alla Cassa Nazionale di  
Provvidenza per gli Ingegneri e Architetti sia sul-  
l'ammontare netto dell'importo contrattuale <sup>che</sup> sugli  
importi che dovessero essere successivamente ricing-  
olati per l'esecuzione dei lavori in aggiunta ed  
a modifica di quelli che formano oggetto del presen-  
te contratto (atti aggiuntivi, perizie suppletive,  
ecc.), nonché sull'eventuale di eventuali riserve  
accorte e per revisione di prezzi.-

A richiesta io Funzionario rogante ho ricevuto e  
pubblicato <sup>al</sup> il presente atto mediante lettura fattane  
a chiara e intelligibile voce ed in presenza delle  
parti, che da me interpellate hanno dichiarato di  
essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.-

Si è omessa la lettura degli allegati per capog-  
ra rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di a-  
verne presa visione in precedenza.-

Il presente contratto è esente dalla tassa di bol-  
lo e di concessione governativa e beneficia della

registrazione a tassa fissa a norma dell'articolo  
33 della Legge 14/2/1963, n.66.-

Il presente atto consta di quattro fogli di carta  
uno bello scritto da persona di mia fiducia per  
intero su fasciate tredici e righe cinque sino a  
questo punto della quattordicesima fasciata, oltre  
alla formalità di chiusura.

Firmato: Raffaele Fizeletto; Francesco  
Sandella; Sig. Antonio Longo, funzionario rogante.

Per copia conforme



23 OTT. 1972

IL FUNZIONARIO ROGANTE  
(Dott. Ing. Antonio Longo)

*Antonio Longo*